

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Prot. n. 11135

Brindisi, li 27 OTT. 1982

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

-- Al Notaio AVV. PROF. EPINO GARANO
Via De Carpentieri, n. 20

All. _____

B R I N D I S I

-- Al Sig. ROSATI ANGELA

Largo Bianchieri, n. 6

O S T U N I

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare Sito In Ostuni
Dotto 50 - Scala B - Int. 5 - Piano 1° - Largo Bianchieri, 6
Pagamento in unica soluzione - Assegnatario ROSATI ANGELA
..... - Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978,
n. 457.

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dello assegnatario in indirizzo che ha già provveduto al pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione dell'alloggio pari a £. 3.714.480= (diconsi lire Tremilioni settecentoquattordicimilaquattrocentottanta= e della relativa I.V.A. nella misura del 2% del prezzo stesso. A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali relativi all'alloggio da cedersi in proprietà.

All'assegnatario si fa presente che egli resta obbligato dal momento dell'avvenuto pagamento del prezzo di cessione dell'alloggio e fino alla costituzione del condominio, a pagare all'Istituto una quota mensile provvisoria per spese generali, di amministrazione, manutenzione, servizi, consumi e ogni altra eventuale spesa dello Istituto sostenuta o da sostenere per l'alloggio in questione, pertinenze, accessori ed elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte, suscettibile di variazioni annuali e salvo conguaglio in sede di rendiconto annuale o finale.

L'assegnatario è pregato di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

GR/mz

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Prot. n. 8288

Brindisi, lì. 8 SET. 1982

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

- Al Sig. _____

Via/Piazza _____ n. _____

Lotto _____, Scala _____ int. _____

ROSATI ANGELA

===== Largo Bianchieri, 6

- Al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 5

O S S E D E
T U N I

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in

.....

Assegnatario

Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978, n. 457 - OCMINT

Lotto 5° - Largo Bianchieri, n. 6 - Sc/B - Int.5- piano I°

ROSATI ANGELA

Con riferimento alla lettera della S.V. del
con la quale comunica che intende pagare in unica soluzione il prezzo
di cessione dell'alloggio, si informa che il pagamento dovrà avvenire
mediante un vaglia bancario di £. quale prezzo di ces-
sione dell'alloggio e uno di £. per 15/8/1982 entrambi
non trasferibili ed intestati a: "ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER
LA PROVINCIA DI BRINDISI" da consegnare personalmente al Servizio Ammi-
nistrazione dell'Istituto che rilascerà ricevuta provvisoria e relati-
va fattura I.V.A. La S.V. dovrà, inoltre, presentarsi presso il Servi-
zio Amministrazione dell'Istituto per definire la propria situazione
contabile quale risulta alla data del e per la co-
municazione della quota mensile condominiale che la S.V. sarà tenuta a
pagare a decorrere da tale data e fino alla costituzione del condominio.
A tal fine dovrà esibire le ricevute di tutti i versamenti effettuati
posteriormente alla data del 31/12/1978. 31/8/1982

Si avverte che gli uffici dell'Istituto siti in Brindisi, alla
Via G.B.Casimiro, n. 27, sono aperti al pubblico nei giorni di martedì,
giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott.ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

GR/mz

✓ E' in regola
al 31.8.82
AB

A.R.

Ric

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

della:

☐ Raccomandata

☐ Vaglia

☐ Assicurata

☐ Pacco

del:

indirizzato a

R.O.S.A.TI

ANCI

spedito il

6/8/82

N.

di L.

dall'Ufficio di

BRINDISI

BRINDISI

STINI

1976

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il

14/8/82

Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento

1982



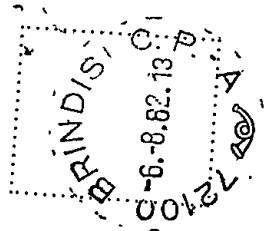
Mod. 23-1 (per l'interpro) (1982) - C. 008400

AMMINISTRAZIONE

P.T.

**AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE**

**BRINDISI C.A.T.A.
BASSA PUGLIA**



DA RESTITUIRE A:

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
72100 BRINDISI**

**N.B. - Il mittente è pregato di
apportare chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste**

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0oo-----

Prot. n. 8120

Brindisi, lì 4 AGO. 1982

RACCOMANDATA A.R.

- Al Sig. ROSATI ANGELA

Largo Bianchieri, n. 6

O S T U N I

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n.513 (art.28) e Legge 5/8/1978, n.457 (art.52)
Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in _____
OSTUNI lotto 5° alla Via Largo Bianchieri
n. 6, scala B, int. 5, piano I° . =

In riferimento alla Sua domanda di conferma del riscatto ed alla documentazione ad essa allegata, si comunica che il prezzo di cessione dell'alloggio indicato in oggetto, operate le riduzioni di legge, è pari a £. ..5.306.400=..

Tenuto conto che il suddetto prezzo di cessione varia in considerazione dell' ammontare del Suo reddito complessivo familiare e delle modalità prescelte di pagamento, si fa presente che la S.V. dovrà in effetti pagare:

- a) - in caso di pagamento per contanti la somma di £. 3.714.480.= (diconsi lire ..Tremilionisettecentoquattordicimilaquattrocentottanta=) oltre l'I.V.A. nella misura del 2% di tale importo;
- b) - in caso di pagamento rateale, un anticipo in contanti di £. 795.960= (diconsi lire ..Settecentonovantacinquemilanovecentosessanta=) oltre l'I.V.A. nella misura del 2% del prezzo di cessione di cui al primo paragrafo. Il residuo debito di £. 4.510.440= sarà ammortizzato in anni 15 ad un tasso di interesse annuo del 5.50%

Pertanto, si invita la S.V. a far conoscere con lettera raccomandata A.R., entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione, la forma di pagamento prescelta. =

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. ~~Antonio~~ LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DELL'ALLOGGIO

(Art.28 della Legge 8/8/1977, n.513 e Art.52 della Legge 5/8/78, n.457)

§

- Assegnatario: ROSATI ANGELA
- Alloggio sito in OSTUNI Lotto o ~~Cantione~~ 5°
alla Largo Bianchieri n. 6, Scala B, int. 5, piano
I°
.....

§

- Valore venale alloggio determinato dall' U.T.E. £. 6.700.000
- Migliorie apportate dall'assegnatario da detrarre " =
Valore venale dell'alloggio al netto £. 6.700.000

R I D U Z I O N I

a) - 1,5% per ogni anno di effettiva occupazione fino ad un massimo di anni 20:

- Dal 10/12/1973 (data inizio locazione)

- Al LUGLIO 1982

(massimo anni 20 o data lettera di comunicazione prezzo)

Anni n. 8 x 1,5% = 12% su £. 6.700.000 pari a £. 804.000

PREZZO DI CESSIONE £. 5.896.000

b) - Ulteriore riduzione del 10% da applicarsi in caso di richiedente con reddito non superiore a quello determinato ai sensi di legge (6.875.000)

{	Reddito lordo	£. 5.099.497
{	Riduzione per n. figli a carico	"
{	Riduzione del 25% per reddito di lavoro dipendente	"
{	Reddito comparabile con limite di legge	" 5.099.497
{	ge	=====

INFERIORE

Riduzione del 10% su £. 5.896.000 pari a £. 589.600

DEFINITIVO PREZZO DI CESSIONE £. 5.306.400

MODALITA' DI PAGAMENTO

(Art.28 della Legge 8/8/1977, n.513 e Art.52 della Legge 5/8/1978 n.457)

****§****

PAGAMENTO IN CONTANTI:

a) - Reddito inferiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione	£. 5.306.400
- Sconto 30%	" 1.591.920
Definitivo prezzo di cessione	£. 3.714.480+IVA

b) - Reddito superiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione	£.
- Sconto 20%	"
Definitivo prezzo di cessione	£.

PAGAMENTO RATEALE:

a) - Reddito inferiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione alloggio.....	£. 5.306.400 + IVA
- Anticipo in contanti del 15%	" 795.960
Residuo debito da ammortizzare in 15 anni al 5,50%	£. 4.510.440

b) - Reddito superiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione alloggio	£.
- Anticipo in contanti del 30%	"
Residuo debito da ammortizzare in 10 anni al 6%	£.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

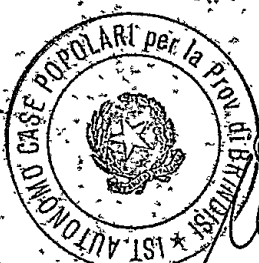
PROT. N. 3436

Brindisi, li 21 APR. 1981

- ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE
BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Richiesta determinazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi della legge 2/7/49 n. 408 in OSIONI rione 4
lago Via Biondini lotto cant. 5 scala B piano 1
int. 5 Sig. ROSATI ANGELA (il coniuge ROSATI FRANCESCO)

In relazione a quanto stabilito dall'art. 28/513 e dell'art. 52/457, si prega Codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler procedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare, senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario.



IL PRESIDENTE

(Michele NARCESI)

[Handwritten signature]

- UFFICIO TECNICO ERARIALE - BRINDISI -

PROT. N. 3403/501

- ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Brindisi, li 11.5.1982

BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Valutazione dello immobile sopraindicato, richiesta dell'IACP di Brindisi, ai sensi dell'art. 28/513 e 52/457. =

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato modello e a quelle desunte in luogo, ai sensi della legge di cui all'oggetto si stima l'alloggio medesimo in L. 6.700.000 - seimiladisettescentomila al netto delle migliorie apportate dall'assegnatario. =

Per copia conforme



INGEGNERE IL CAPO 15.6.1982
IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

- B R I N D I S I -

Luigi Costo **ROSSI FRANCESCO**

Assegnatario Sig. **ROSSI ANGELA** Comune **CIVITA'**

Quartiere **"** Lottizzazione **5°** *1080 Ricalchi*

Civ. **5** *722* Scala **B** Piano **1°** int. **5** Vani ut. **2**

Legge di finanziamento **2/14/49 n. 408** Anno di ultimazione **1953**

In Catasto E.U. l'alloggio è riportato alla partita **6346** Fig. di map
pa **222** Partic. **5000** SUB: **14** Cat. **1/4** Cl. **III** Vani cat. **1**
Rendita £. **508**

Consistenza alloggio a "Muri compresi"

Alloggio mq. **5856** Balconi mq. **640** Cantina o box mq. **"** Area scop.
esclus. mq. **"** in Catasto E.U. il box è riportato alla partita
Fig. di mappa **"** Partic. **"** sub. **"** Cat. **"** Cl. **"**

Con. cat. mq. **"** Rendita £. **"**

CONFINANTI ALLOGGIO

*NOB: Stato ditta - istruzione 6
NOB: via Ricalchi
NOB: via Ricalchi - via Noia*

CONFINANTI SCANTINATO

AREE INDIVIDUALI

PARTI ED AREE ~~CONFINANTI~~ CONDOMINANTI: *due scale, fusto.*

PARTI ED AREE CONSORTILI

COORDINATORE
Servizio Risparmio - Partecipazioni
Geom. Vito Savino

12/01/1982

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. F. LONGO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Brindisi, 12

PROT. N. **3436**

- ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE

BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Richiesta deter-

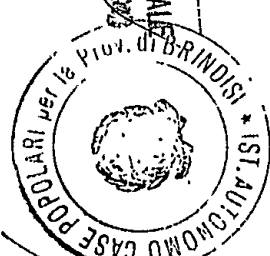
minazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi
della legge **2/14/49 n. 408** in **CIVITA'** rione **"**
1080 Ricalchi Lottizzazione **5°** scala **B** piano
1 int. **5** Sig. **ROSSI ANGELA** *(in catasto ROSSI FRANCESCO)*

In relazione a quanto stabilito dall'art. 28/513 e dell'art.
52/457, si prega Codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler pro-
cedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare,
senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario.

Per copia conforme

Brindisi 12 *15.6.1982*

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. F. LONGO)



IL PRESIDENTE
Michele NARCISI

- UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI -

*Prot. n. 3436
12.5.82*

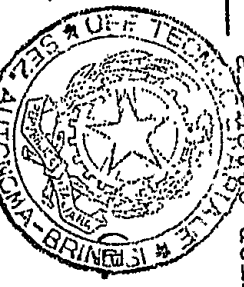
PROT. N. **3436** /501

Brindisi, 12 **14.6.1982**

- ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Valutazione del
lo immobile sopraindicato, richiesta dell'IACP di Brindisi,
ai sensi dell'art. 28/513 e 52/457.

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato EC
dello e a quelle desunte in luogo, ai sensi della legge di cui allo
oggetto si stima l'alloggio medesimo in £. **6.700.000** (seimilionisette-
centomila)
e l'effetto delle migliorie apportate dall'as-
segnatario.==



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. F. LONGO)

12/01/1982

CASE POPOLARI IN OSTUNI - LOTTO 5°

SCALA 1:100

PIANTA PIANO PRIMO

LARGO BIANCHIER
STESSA DITTA

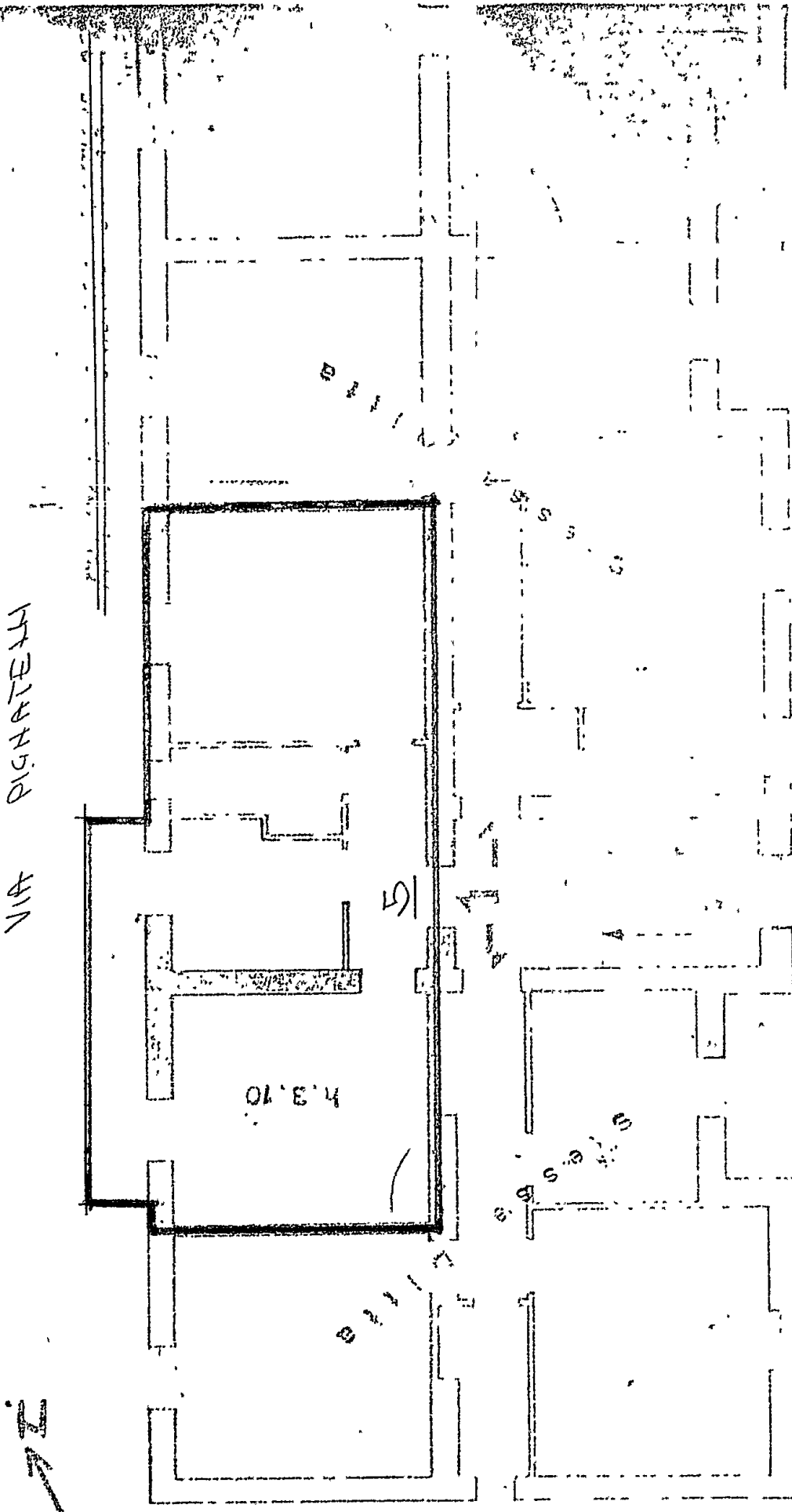


VIA DIGNATELLI

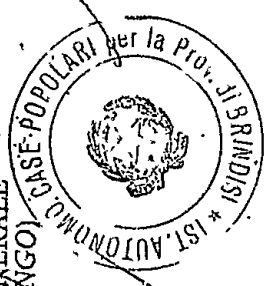
SCALA 0 0 10 6

LARGO BIANCHIER

ESEMPIO PER IL PROSPETTO A		ESEMPIO PER IL PROSPETTO B	
CONSISTENZA DELL'UNITÀ IMMOBILIARE Prospetto A DESTINATA AD ABITAZIONE o ad uso assimilabile (uffici e studi privati)	CONSISTENZA DELL'UNITÀ IMMOBILIARE Prospetto A	CONSISTENZA DELL'UNITÀ IMMOBILIARE Prospetto A	CONSISTENZA DELL'UNITÀ IMMOBILIARE Prospetto A
AVVERTENZA	AVVERTENZA	AVVERTENZA	AVVERTENZA



IL PRESIDENTE
 IL COORDINATORE GENERALE
 (Dott. Ing. Antonio LONGO)
 CASE POPOLARI per la Prov. di BRINDISI



LA PRESENTE DICHIARAZIONE È RESA DA:

Carucci Michele fu Giuseppe

LA PRESENTE DICHIARAZIONE È RESA DA:

Perotti Nicola di Luigi

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

- B R I N D I S I -

Luigi Rossi Francesco

Assegnatario Sig. ROSSI ANGELO Comune CIVITA'

Quartiere " Lotto 50 1090 Brindisi

Civ. 6 222 4 Scala B Piano 1° int. 5 Vari ut. 2

Legge di finanziamento 2/149 u. 2408 Anno di ultimazione 1953

In Catasto E.U. l'alloggio è riportato alla partita 6246 Fs. di map

pa 222 Partic. 5000 sub. 14 Cat. 1/4 Cl. III Vani cat. 1

Rendita £. 508

Consistenza alloggio a "Muri compresi"

Alloggio mq. 5856 Balconi mq. 640 Cantina o box mq. " Area scop.

esclus. mq. " in Catasto E.U. il box è riportato alla partita

" Fg. di mappa " Partic. " sub. " Cat. " Cl. "

Con. cat. mq. " Rendita £. "

CONFINANTI ALLOGGIO

NOB: Stalla ditta - istano 6
EST: via Pignatelli
OEST: Stalla ditta - via Noia

CONFINANTI SCANTINATO

AREE INDIVIDUALI

PARTI ED AREE ~~CONFINANTI~~ CONDOMINIALI: Due scale - tunnel.

PARTI ED AREE CONSORELLI

COORDINATORE
Servizio Ristrutturazione Patrimoniale
Geom. Vito Savino

UFFICIO TECNICO ERARIALE
Brindisi, li 15/6/1982

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Brindisi, li 15/6/1982

PROT. N. 3436

- ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE
BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Richiesta deter-

minazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi

della legge 2/149 u. 2408 in CIVITA' rione " piano "

1090 Brindisi Lotto 50 1090 Brindisi scala B piano "

1 int. 5 Sig. ROSSI ANGELO Luigi Rossi Francesco

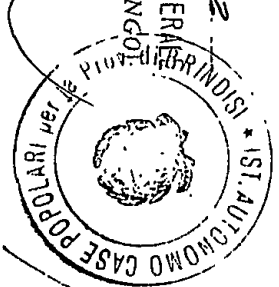
In relazione a quanto stabilito dall'art. 28/513 e dell'art. 52/457, si prega Codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler pro-

cedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare,

senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario.



Brindisi li 15/6/1982
IL COORDINATORE GENERALE
(Don. ing. Antonio LONGO)



IL PRESIDENTE
Michelangelo NARCISI

- UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI -

Prot. n. 3436
12.5.82

PROT. N. 3436 /501

Brindisi, li 15/6/1982

- ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI
e p.c. ALL'INTENDENZA DI FINANZA-BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Valutazione del-

lo immobile sopraindicato, richiesta dell'IACP di Brindisi,

ai sensi dell'art. 28/513 e 52/457.

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato ec-

dello e a quelle desunte in luogo, ai sensi della legge di cui all'o-

ggetto si stima l'alloggio medesimo in £. 6.700.000 (seimilionesette-

centomila) e al netto delle migliorie apportate dall'as-

segnatario.==



UFFICIO TECNICO ERARIALE
D. BATTISTINI (Ing. Carlo)

CASE POPOLARI IN OSTUNI - LOTTO 5°

SCALA 1:100

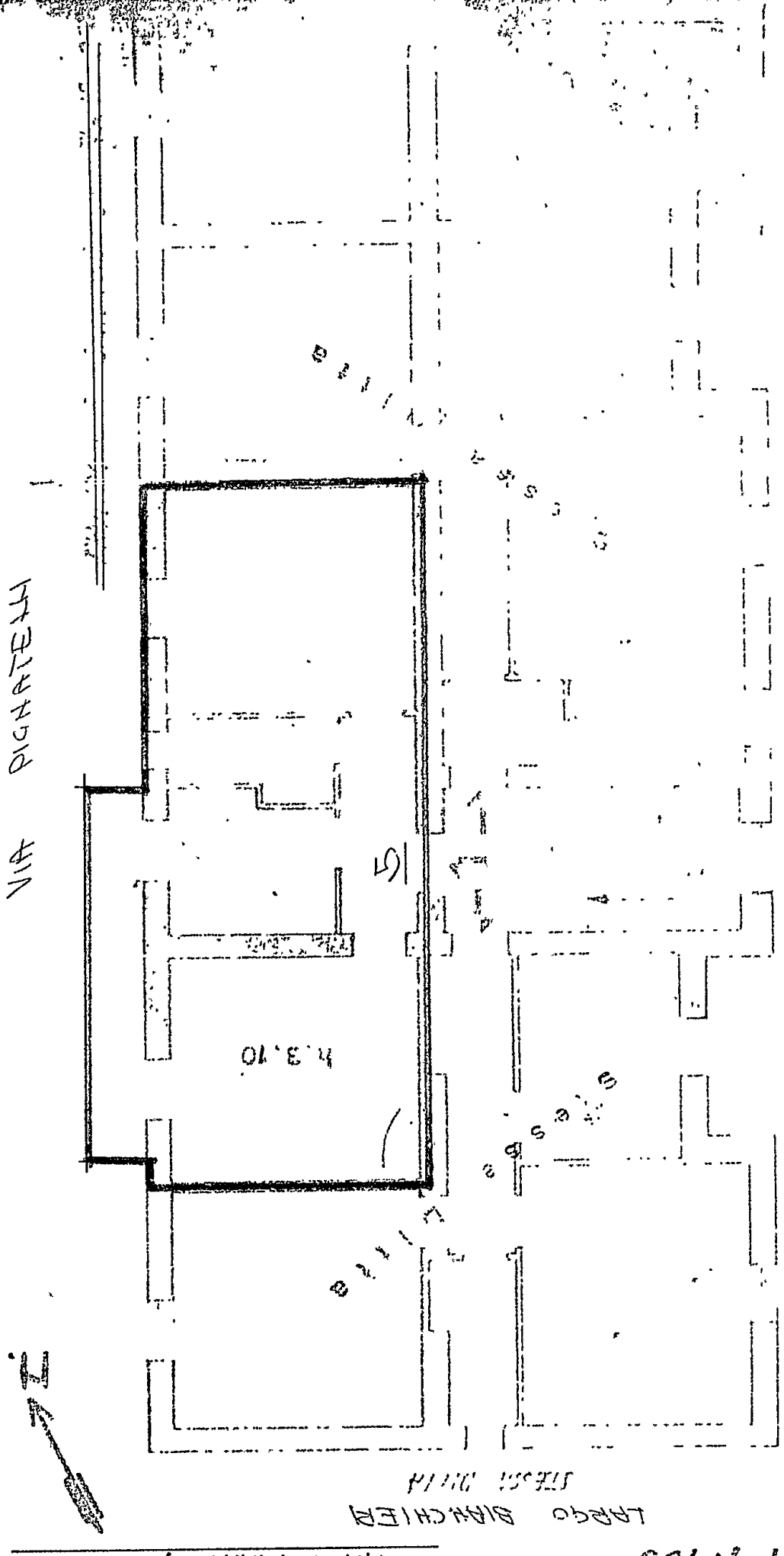
PIANTA PIANO PRIMO

LARGO BIANCHIERI



VIA DIGNATELLI

ESEMPIO PER IL PROSPETTO A		ESEMPIO PER IL PROSPETTO B	
CONSISTENZA DELL'UNITÀ IMMOBILIARE		CONSISTENZA DELL'UNITÀ IMMOBILIARE	
Prospetto A	Prospetto B	Prospetto A	Prospetto B
AVVERTENZA		AVVERTENZA	



LARGO BIANCHIERI



IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio ZONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele Narriti)

[Signature]

LA PRESENTE DICHIARAZIONE È RESA DA:

Carucci Michele fu Giuseppe

LA PRESENTE DICHIARAZIONE È RESA DA:

Peretti Antonio fu Luigi

LA PRESENTE DICHIARAZIONE È RESA DA:

14.11.1955

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

====00000====

Prot. n. 8500

Brindisi, lì 27 OTT. 1981

- All'UFFICIO TECNICO ERARIALE

BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n.513 e 5/8/1978, n.457 -- Richiesta determi
nazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi
della Legge 2/7/1949, n.408 in OSTUNI Via
Largo Bianchieri Lotto 5°, scala B piano I°
int. 5 - Sig. RÒSATI ANGELA

Si fa seguito alla nota di questo Istituto del 21/4/1981
Prot. n. 3436, di pari oggetto, per sollecitare codesto Ufficio a
far conoscere, con la massima cortese urgenza, il valore venale del-
la unità immobiliare indicata in oggetto, al netto delle migliorie ap-
portate dall'assegnatario.

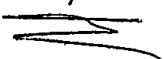
Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

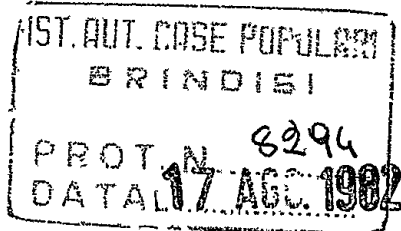


GR/mz



Dr. Ruffino

A. M.



SPETT/LE ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

BRINDISI

Vs rif/ 8120 Vs/del 4.8.1982 OSTUNI li 13.8.1982

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n.513 (art.28) e legge 5/8/1978, n.457
(art 52) Cessione in proprietà dell'alloggio popolare
sito in OSTUNI lotto 5° alla via Largo Bianchieri n.6,
scala B, int. 5, piano 1°.=

In riferimento alla Vs del 13.8.1982 Vi comunico che per il
riscatto della casa di cui in oggetto scelgo la forma di pagamen-
to per contanti, pertanto sono disponibile a versarVi la cifra di
£ 3.714.480 oltre l'IVA del 2%.

In attesa di Vs cortese cenno di riscontro e di Vs nuove co-
municazioni, rivolgo graditi saluti.

ROSATI ANGELA

Rosati Angela

ROSATI ANGELA
LARGO BANCHIERI N.6
OSTUNI



- Spett/le ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

pr. A. G.

La sottoscritta Angela ROSATO fu Francesco, locataria della casa popolare sita in Ostuni al Largo Banchieri, 5/3, chiede a codesto Spett/le Istituto che le venga assegnata la stessa a riscatto.

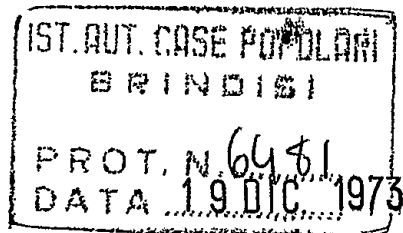
Con osservanza.-

(Angela Rosato)

Rosato Angela

Allego assegno bancario di L. 5.000= della Banca Nazionale del Salento
1. ~~Aggiunta~~ cultura n. 0024082

OSTUNI, lì 14 dicembre 1973.-



RA / 62
(8)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

1° 1658 14 1954

Brindisi 21 3 Marzo 1954

Al Sig. *Rosati Francesco fu Giuseppe*
Via... *Benussi* ... N° 22.

O S T U N I

OGGETTO: assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito al Largo Cappuccini, 5° lotto, scala. *B* ... interno. *5* ... -

Il detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 3.

Le invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto in Brindisi, Via Casimiro, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari, Brindisi", per l'ammontare di L. 9.413, come appresso dovuto:

a) mensilità per fitto e servizi dal 10/3 al 10/4/1954:

L. 1.200 x vani n. 3	L. 3.600=
b) consumo acqua normale (250 Litri giornalieri)	" 490=
c) deposito cauzionale	" 4.200=
d) deposito spese contrattuali	" 1.000=
e) I.G.E. (% a+b)	" 123=

T O T A L E L. 9.413=

In sede di contratto le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il giorno 15 corrente, sarà dichiarata rinunziataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vellarino)

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA ORALMENTE

Riscosse L. 850 M. 110210

UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI Antuni

Io sottoscritto Manebisi Angelo
nato a Molise Riccione (prov. Bari) il 1-8-1927
con qualifica di ex M.C.
quale delegato del Sig. Titolare dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di

a t t e s t o

che il Sig. Rosati Angelo
nato a Antuni il 17-8-1923
iscritto nell'Anagrafe del Comune di Antuni (prov. BR)
e domiciliato nel Comune di Antuni (prov. BR)
Via/Piazza Largo Biancamano-Casapopoli n. 5
ai fini del rilascio di un certificato comprovante di trovarsi, ai sensi dell'art. 88-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nella situazione tributaria per la concessione dei benefici previsti dall'art. della legge,
ai sensi, per gli effetti e con le responsabilità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15

h a d i c h i a r a t o : (*)

☒ di non aver posseduto, nell'anno 19 76, alcun reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche

ovvero:

☐ di aver posseduto, nell'anno 19, i seguenti redditi netti:

DESCRIZIONE	DICHIARANTE	CONIUGE	FIGLI MINORI
REDDITO COMPLESSIVO NETTO:			
Redditi:			
a) dominicale dei terreni	L.		
b) agrario	"		
c) dei fabbricati (rendita catastale aggiornata o reddito effettivo)	"		
d) di impresa	"		
e) di lavoro autonomo	"		
f) di capitale (dividendi, interessi ed altre rendite)	"		
g) di lavoro dipendente ed assimilati, compresi gli assegni familiari	"		
h) di partecipazione in società di persone e similari	"		
i) diversi	"		
AMMONTARE COMPLESSIVO	L.		
che, al netto degli oneri deducibili di (1)	"		
si riduce a	L.		

(*) contrassegnare la parte che interessa.

(1) nell'ipotesi di oneri dichiarati in misura forfettaria ed in termini d'imposta, riportare il corrispondente imponibile con l'aliquota del 10%.

e che per i suesposti redditi: (*)

☐ ha presentato la dichiarazione Mod. 740, ovvero:

☒ il Mod. 101

all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Antumi
il 13-5-1977 (ricev. n. 682)

☐ non ha presentato nè la dichiarazione dei redditi mod. 740 nè il mod. 101

ovvero:

☐ che i redditi sono inclusi nella dichiarazione presentata dal Sig.
il (ricev. n.)

nonchè:

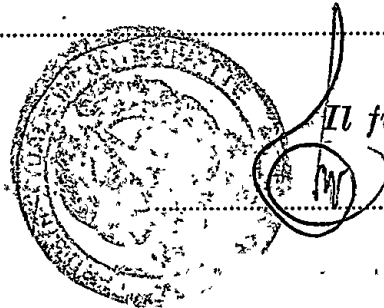
di aver posseduto, nell'anno 19....., i seguenti redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il dichiarante

Rosoli Angela

Il funzionario



* * *

Ai sensi del citato articolo 88-bis, comma, l'ammontare di L.
previsto dalla legge per consentire la verifica della sussistenza della
condizione per la concessione dei benefici ivi previsti, deve essere aumentato
diminuito di L.

per effetto delle quote aggiuntive
detrattive previste dallo stesso art. 88-bis, allo scopo di rendere omo-
genei i dati di raffronto fra redditi netti ed imponibili assoggettabili, fino al 31 dicembre 1973,
alle imposte fondiari, di ricchezza mobile e complementare, e dal 1° gennaio 1974, all'imposta
sul reddito delle persone fisiche.

Si rilascia a richiesta dell'interessato.

Antumi il 22-10-1977 uso ricevuto con popola



Il funzionario delegato

(nome, cognome e qualifica)

Marchetti G. G.

(*) contrassegnare la parte che interessa.

(1) in caso di inesistenza dei predetti redditi, specificare: « negativo ».



Città di Ostuni

Provincia di Brindisi

UFFICIO ANAGRAFE - Servizio Certificazioni

IL SINDACO

certifica

che in questa Anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia.



CF. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorelle
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote

Su. Suocero suocera
Co. Cognato cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Afl. Affiliato
Adt. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

CA ROSATI Angela

(A. C. 1977) P.

n. Ostuni 17/9/1923 (604 P. I)

tecnica di radiologia

Nab.

Via Bianchieri 6

1923

532

La qualifica di capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D. P. R. 31-1-1958, n. 136)
Rilascia in carta libera da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Ostuni, li 20 OTT. 1977

Questo documento, pertanto, non è valido per comprovare che il Capo
Famiglia ha a suo carico le persone seco conviventi.
Per il riconoscimento di altri diritti, il presente certificato può essere
integrato con atto notorio o documento equipollente.

No 5699

L. Sindaco
L. Ufficiale o Anagrafe delegato

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
=====

Prot. N. 316

Ufficio Inquilinato

Brindisi, li 18 GEN. 1974

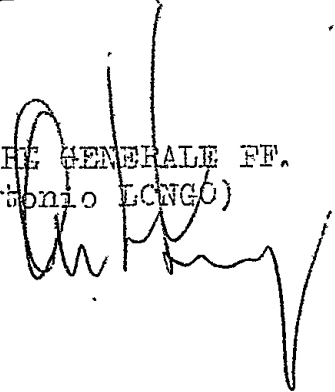
-AL SIG. Rosati Angela
Vago Bianchieri - lett 5-B/5
OSTUNI

OGGETTO: Invio contratto di locazione.-

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto
di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.-

Distinti saluti.-

IL DIRETTORE GENERALE FF.
(Dott. Antonio LONGO)



SC/mo.-

Brindisi, 11

-ALL'UFFICIO RAGIONERIA

-ALLA SEZIONE CONTABILITA' FITTI

SEDE

OGGETTO: Deposito cauzionale.-

Si prega volere provvedere al rimborso
del deposito cauzionale di £. 4.200 *
versato dal Sig. Rosato Francesco - L. 5-1/5
largo Branciani - Ostia-

Tale somma dovrà essere versata, a no-
me dell'interessato ed a mezzo dell'allegato
bolletino di c/c., ~~per fitti arretrati.~~ - in
conto fitti - chiusa n. 338-

SC/mo.-

ex Rosati Francesco
N. 338

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 6174

Brindisi 30 NOV. 1973

Ufficio Inquilinato

-AL SIG. Rosati Angela
Largo Brauchieri - lotto 5 - B/5
OSTONI

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione semplice.-

In accoglimento della Sua istanza, comunico che dalla Commissione Legge 655 Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito in via Brauchieri Lotto 5 scala B interno 5.-

Detto alloggio è composto di vani utili 1 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 1.-

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro n.17, per la stipula del relativo contratto.-

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'allegato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di £. _____ come appresso dovuto:

- a)- mensilità di fitto e servizi dal 1/12/73 al 31/12/73
£. 5.148 vano x vani 1 £. 5.148
b)- canone consumo acqua normale e fogna.. " 800
c)- contributo nelle spese di illuminazione
delle scale..... " 200
d)- imposta registraz.ecc. (il 4% su a)... " _____

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO.....£. 6.148

- e)- Deposito cauzionale (pari a 2 mensilità di fitto)" 12.296
f)- Deposito spese contrattuali..... " 15.000=

TOTALE.....£. 23.444

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisorio e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo, mentre il deposito spese contrattuali dovrà essere integrato ogni anno, entro la prima decade del mese di gennaio, dell'importo corrispondente alle spese a sostenersi per il rinnovo fiscale del contratto di locazione.-

Si avverte che, in virtù dell'art.12 commi 4° e 5° della Legge 23/5/1964, n.655, l'alloggio dovrà essere stabilmente occupato ed abitato a pena di decadenza entro il 30/11, salvo quant'altro disposto in detto articolo e commi.-

Non presentandosi entro il 30/11, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.-

Il PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

SC/mo.

conferma versamento di £ 12.296

N. 338
ex Rosati Francesco DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 6144Brindisi, 30 NOV. 1973-AL SIG. ROSATI ANGELALargo Bianchieri - Lotto 5 - B/5BRINDISIOGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione semplice.-

In accoglimento della Sma istanza, comunico che le è stata concessa l'intestazione dell'alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito alla via Bianchieri lotto 5 scala B interno 5.-

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro, 17, per la stipula del relativo contratto.-

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello allegato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di £. 23.444= come appresso dovuto:

a) - mensilità di fitto e servizi dal 1/12/1973 al 31/12/1973
£. 6.148

b) - canone consumo acqua normale e fogna
£. 800

c) - contributo nelle spese di illuminazione delle scale
£. 200

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO.....£. 6.148

d) - deposito cauzionale (pari a 2 mensilità fitto).." 12.296

e) - deposito spese contrattuali....." 5.000

TOTALE....." 23.444

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisoria e come tale suscettibile di aumento e di diminuzione in rapporto all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo.-

Non presentandosi entro il 20/12/1973, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele FISCHETTO)

COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

Certificato di RESIDENZA

IL SINDACO
UFFICIALE D'ANAGRAFE

Visti gli atti anagrafici:

certifica che:

CE ROSATI Angela

1923

n. Ostuni 17/9/1923 (604 P.I.)

Teonico di radiologia

Nub.

532

Via Blanchieri 6

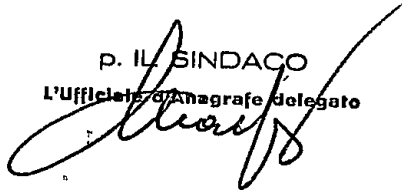
è residente in questo Comune.

Rilascia in carta libera da valere per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Ostuni, li

20 DIC. 72 4762

p. IL SINDACO
L'Ufficiale d'Anagrafe delegato



N° 4541





CITTA' DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

L'Ufficiale dello Stato Civile

certifica

che

Rotato Francesco

nato in

Ostuni

il

7-11-1887

atto n.

545

, è deceduto in

Ostuni

addi

26

(ventisei)

del mese di

settembre

dell'anno

1972

(mille novecento settantadue)

atto n.

175

Si rilascia in carta libera per uso

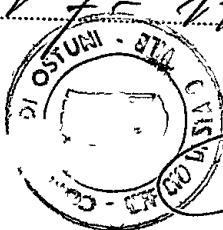
solus consentit

dalla legge -

Ostuni,

19

72



L'Ufficiale dello Stato Civile

[Signature]

Ostuni, 19/12/1972

Spett.le ISTITUTO AUTONOMO
PER LE CASE POPOLARI

B R I N D I S I =

La sottoscritta Rosati Angela fu Francesco nata in Ostuni il 17/9/23 ivi residente in Largo Banchieri n°5/3; fa domanda a codesto spett.le Istituto affinché la casa sita a suddetto indirizzo ed intestata a Rosati Francesco (mio padre) venga intestata alla sottoscritta, in quanto il Rosati Francesco intestataria di essa è deceduto come lo comprova il certificato di morte allegato.

Sicura di quanto chiede e in attesa di riscontro, distintamente ossequio.

Rosati Angela
Largo Banchieri 5/3
Case Popolari - Ostuni - (Brindisi)

Rosati Angela

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(3 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di na-
scita del denunziante o dei denunziati
e indicazione se il denunziante è il lo-
catore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziante o denunziante in
proprio oppure per cento di (cognome,
nome, luogo e data di nascita e domici-
lio del conduttore, o del locatore) ed
i signori (cognome, nome, luogo e data
di nascita o domicilio delle altre parti
contrattanti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichia-
razione delle convenzioni, escluse le in-
diazioni non preordinate al solo scopo
della liquidazione della tassa (normale
73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denun-
zianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorati (2) Brindisi - Via Casimiro. 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziati (3) ed il

Sig. ROSATO FRANCESCO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10. 8. 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 5/B del 5° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10. 8. 1963 al 10. 8. 1964

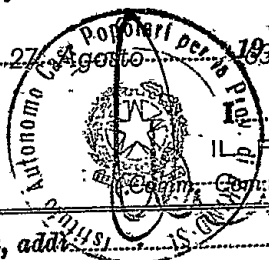
Corrispettivi pattuiti : L. 3600 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 532 15960

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge di
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963



IL DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo, G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19. 8. 1963 al N. 2400

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 28 AGO. 1963

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CAPO UFFICIO

CAMPIONE MAGNANTE



Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 3 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imputati a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa o bollo
(art. unico della legge 24-11-1901, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenera in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(il 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti e denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

l o Com.te Ubaldo

I sottoscritti (1)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

e Brindisi - Via Casimiro, 9
dimorant (2)

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
ed il

convenzioni fra essi denunziant (3)

Sig. ROSATI FRANCESCO

..... hanno avuto

..... convenzioni che (4) 10 - 8 - 62

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n. B/5 del 5° lotto

Designazione delle cose locate:
in Case Popolari nel Comune di OSTUNI

dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Durata della locazione:

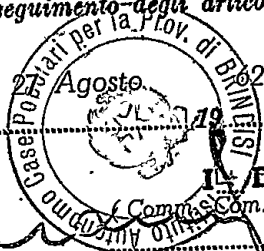
L. 3600 mensili anticipate

Corrispettivi pattuiti:

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A addi



IL DENUNZIANTE (7)

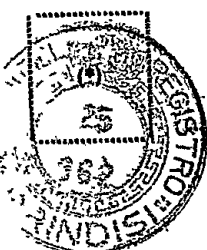
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addi 25 AGO 1962 19 al N. 2318

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *seicodici*

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGGENTE

(Dott. Davide Fagnola)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27 GEN. 1962

989- RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. ROSATI Francesco
Lotto 5^e Scala 8 Int. 5
Via Largo Carmine
OSTUNI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 6.403*, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7270

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Rosali Francesco

Lotto 50 Scala B Int. 5

Via Caffarelli

Osuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.611 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.30 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 6.124 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.611</u> vano per vani <u>3.30</u> £ .	<u>5.317</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>160</u>
	<u>6.124</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

Comm. Com.te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenerne in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(1) ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bolettino demantale* 302)

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I^l sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. ROSATI Francesco

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/B del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 3.600 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 78 e 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 19 60
12 AGO 1960

I DENUNZIANTE
L. PRESIDENTE

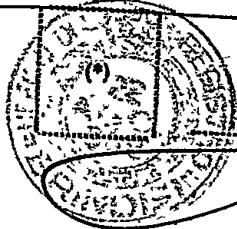
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 22 AGO 1960 19 al N. 582

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE



ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. ROSATI Francesco

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : 5/B del 5° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti : L. 3.600 mensili anticipare

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 e 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 24 AGO 1959 27 Agosto 19 59

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Cognome e nome Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO 1959 19 al N. 1483

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire tenute

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

V. DI VITO

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denunzia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(\$ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del con-
duttore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. Rosati Francesco -

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 5/B del 5° lotto

di Case Popolari nel Comune di Ostuni -

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 3.000 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958.

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 Ago 1958 al N.

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imputenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO
di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)
(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o del denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A
di contratto verbale di affitto di fabbricati
I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo
VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.
dimorant^e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il
Sig. *Prosci Francesco*
..... convenzioni che (4) Hanno avuto
..... esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)
Designazione delle cose locate : Appartamento n. 5/B del 5^o Lotto
di case popolari nel Comune di *Ortuni*
Durata della locazione : dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958
Corrispettivi pattuiti : L. 3.600 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57
IL DENUNZIANTE (7)
Ubaldo Vallarino
Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. *1411*
vol. foglio registro esatte lire
IL PROCURATORE
(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) **Com.te Ubaldo VAL**

LARINO fu Giuseppe nella sua qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimoranti (2) **Brindisi, Via Casimiro,**

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) **ed il**

Signor ROSATI Francesco

fu Giuseppe

hanno avuto (4) **convenzioni che**

esecuzione col giorno (5) **10 agosto 1956**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

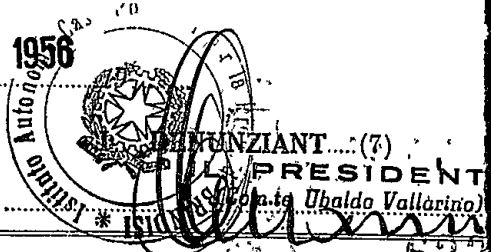
Designazione delle cose locate: **appartamento n. 5/B al 5° lotto delle case popolari in Ostuni - Largo Cappuccini**

Durata della locazione: **dal 10 agosto 1956 al 10 agosto 1957**

Corrispettivi pattuiti: **£. 3.600,= mensili anticipate**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

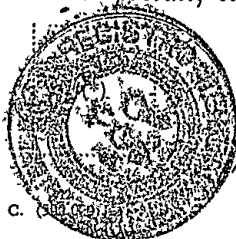
BRINDISI, addì **3 AGO. 1956**



Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. **625**

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **60**

(*) Bollo, a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio di Riscossioni fitti attivi di fabbricati
in Brindisi

Bolletta di carico N. 4455

Mese dal 10-3 al 10-4-954

Ruolo..... N.....

Inquilino: Rosati Francesco

Locale: 5° lotto ortuari B/5

SOMME DOVUTE

Canone di fitto	L.	3.600-
Rimborso acqua consumo normale	"	490-
" " eccedenza trim.	"	
" canone per luce	"	
" spese pulizia spazi e altri comuni	"	
" spese portierato	"	
" <u>Canpieri</u>	"	4200-
" <u>deport.</u>	"	1000-
" diritti esazione a domicilio . . .	"	
	L.	
Rimborso I. G. E. 3%	"	123-
	TOTALE L.	9.413=

diconsi lire Novemilaquattrocento

Per quietanza

Brindisi, 11/3/54



L'AGENTE RISCOUOTITORE

Carlo L.

Imposta Generale Entrate è stata versata su c/c postale 1-340 intestato al 1° Ufficio Imposte Generali Entrate - Roma

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI BARI

STAZIONE DI OSTUNI

Brindisi li 28 gennaio 1954

N. 27/34 di prot.

Risposta al foglio n.29502 del 19 dicembre 1953

OGGETTO: Esito informazioni assegnazione alloggi case popolari.

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

In esito alla nota, 11 decorso mese, N.1090, di codesto Istituto, si trascrivono le notizie richieste sul conto della sotto-
notata persona; tendente all'assegnazione di un alloggio delle
case popolari, costruite nel Comune di Ostuni.

ROSATI . Francesco - operaio - abita una casa in Via Telesio 22
..... piano terra composta di un vano con alcova sprovvista .
..... di acqua - esiste una buttemuola al posto del gabinetto .
..... La famiglia si compone del concorrente e tre figli di ,
..... cui due donne . Di buona moralità - poco sovibile .
.....
.....
.....
.....
.....
.....

IL MARESCIALLO CAPO COMANDANTE

F.to COLELLA DOMENICO

Brindisi li 1/2/1954

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

IL SEGRETARIO

(Rag. Vito Sportelli)

Cambiamento intestazione

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI

All'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PROT. N. 2549
DATA 10 MAG. 1973

BRINDISI

A. G. /

I sottoscritti Rosati Filippo e Rasati Anna fu Francesco convenuti in data odierna presso la Sede di questo Istituto, con la presente dichiarano di rinunciare ad ogni diritto sulla locazione dell'abitazione popolare a suo tempo assegnata al defunto padre Francesco e sita in Ostuni alla Largo Bianchie ri int. 5/B, in favore dell'altra sorella Rosati Angela . Brindisi, li 9 maggio 1973

Rosati Filippo
Rasati Anna

V° per l'autenticità della firma
D. G. G. G.

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



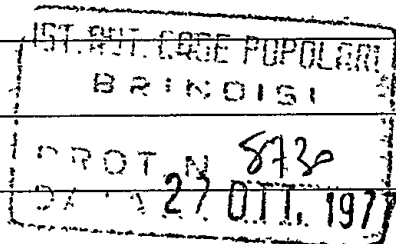
AC

All' Istituto Autonomo Case Popolari della Brindisi di Brindisi -

La sottoscritta Rosati Angela fu Francesco,
nata il 17-9-1923 a Ostuni (Br.), coniugata
ria di un doppio economico e popolare,
sita in Ostuni, in Largo Bianchieri, scala
B-int. 5, avendo a suo tempo presentato
regolare domanda di riscatto, conferma,
ci sensi ed agli effetti della legge 8-8-
1977, n. 513, la predetta istanza. A tal
fine allego: 1) Stato di famiglia;
2) Dichiarazione Ufficio Distrettuale Im-
poste Dirette.

Ostuni, 26-10-77

Angela Rosati



516. N. F. VIGIE 1771

Handwritten signature and mark.

ALL' ISTITUTO AUTONOMO

CASE POPOLARI.

B R I N D I S I

La sottoscritta ROSATI Angela, nata in Ostuni il 17/09/1923, ed ivi residente in l.go Bianchieri 6/B/5, chiede a questo spett/le Istituto di poter riscattare la propria abitazione sita in Ostuni, l.go Bianchieri lotto 5°, scala B int. 5. .

Allega alla presente domanda, assegno del Banco di Napoli, intestato a codesto Spett/le Istituto, di £. 5.000 (cinquemila)

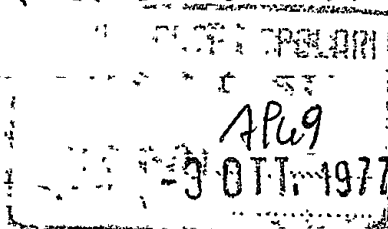
Con ósservanza.

Ostuni 29 Sett. 1977

(Rosati Angela)

Rosati Angela

RA / 34/76 / 10-3-78



516. DE VICENTIS